



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 novembre 2008 (27.11)  
(OR. en)**

**16372/08**

**ANTIDUMPING 123  
COMER 217  
ASIE 116**

**PROPOSTA**

---

Origine: Commissione europea

Data: 26 novembre 2008

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 del 13 gennaio 2004 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All: COM(2008) 792 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 25.11.2008  
COM(2008) 792 definitivo

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 del 13 gennaio 2004 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India**

(presentata dalla Commissione)

## **RELAZIONE**

### **CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **Ragioni e obiettivi della proposta**

La presente proposta riguarda l'attuazione del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ("il regolamento di base antisovvenzioni") nel procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India.

#### **Contesto generale**

La presente proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base antisovvenzioni e del risultato dell'inchiesta svolta in conformità dei requisiti sostanziali e procedurali di cui nel regolamento di base.

#### **Dispositivi vigenti nel settore oggetto della proposta**

Regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India.

#### **Coerenza con le altre politiche e con gli obiettivi dell'Unione europea**

NA.

### **CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO**

#### **Consultazione delle parti interessate**

In conformità delle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi nel corso dell'inchiesta.

#### **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario avvalersi di esperti esterni.

#### **Valutazione dell'impatto**

La presente proposta risulta dall'attuazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare.

### **ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

#### **Sintesi delle misure proposte**

Il 2 ottobre 2007 la Commissione ha avviato di sua iniziativa un riesame intermedio del livello di sovvenzione dei dazi compensativi sulle importazioni nella Comunità di

biancheria da letto di cotone originarie dell'India, dal momento che la Commissione disponeva di elementi di prova sufficienti a farle ritenere che le circostanze relative alle sovvenzioni che avevano determinato l'istituzione delle misure fossero mutate e che tale evoluzione avesse un carattere permanente.

La proposta di regolamento del Consiglio allegata contiene le conclusioni definitive relative alle sovvenzioni.

Si propone pertanto che il Consiglio adotti la proposta di regolamento allegata, da pubblicare sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il 1° gennaio 2009.

### **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzione provenienti da paesi non membri della Comunità europea.

### **Principio di sussidiarietà**

La proposta rientra tra le materie di competenza esclusiva della Comunità. Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica.

### **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché il tipo d'intervento è descritto nel citato regolamento di base e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti regionali e locali, degli operatori economici e dei cittadini.

### **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero opportuni perché il citato regolamento di base non prevede altre opzioni.

### **INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 del 13 gennaio 2004 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dai paesi non membri della Comunità europea<sup>1</sup> (il "regolamento di base"), in particolare gli articoli 15 e 19,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il Comitato consultivo,

considerando quanto segue:

### 1. PROCEDURA

#### 1.1. Inchiesta precedente e misure in vigore

(1) Con il regolamento (CE) n. 74/2004<sup>2</sup>, il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria di letto di cotone corrispondenti ai codici CN ex 6302 21 00, ex 6302 22 90, ex 6302 31 00 ed ex 6302 32 90 e originarie dell'India. L'aliquota del dazio varia dal 4,4% al 10,4% per le singole società selezionate, con una media del 7,6% corrispondente alle società che hanno cooperato e un dazio residuo pari al 10,4%.

#### 1.2. Apertura d'ufficio di un riesame intermedio parziale

(2) A seguito dell'imposizione di un dazio compensativo definitivo, il governo indiano (GI) ha fatto presente che le circostanze relative a due programmi di sovvenzione (il Duty Entitlement Passbook Scheme e l'Income Tax Exemption a titolo della sezione 80 HHC dell'Income Tax Act) erano cambiate e che si trattava di cambiamenti duraturi. Il governo indiano ha dichiarato che è probabile che il livello delle sovvenzioni sia diminuito e che pertanto le misure definite in parte su queste basi devono essere rivedute.

(3) La Commissione ha esaminato le prove presentate dal governo indiano e le ha ritenute sufficienti a giustificare l'avviamento di una revisione conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo la

---

<sup>1</sup> GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 12 del 17.1.2004, pag. 1.

Commissione ha aperto d'ufficio un riesame intermedio parziale delle misure in vigore mediante un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea<sup>3</sup>.

- (4) L'obiettivo del presente riesame intermedio parziale consiste nel valutare la necessità di confermare, abolire o correggere le misure esistenti per quanto riguarda quelle società che hanno beneficiato di uno o di entrambi i nuovi sistemi di sovvenzione nel caso in cui siano state fornite prove sufficienti in linea con i requisiti dell'avviso di apertura. A seconda dei risultati dell'inchiesta sarà valutata la necessità di rivedere le misure applicabili ad altre società che hanno cooperato all'inchiesta originale e/o le misure residue applicabili a tutte le altre società.

#### 1.3. Periodo dell'inchiesta ai fini del riesame

- (5) L'inchiesta si riferisce al periodo dal 1° ottobre 2006 al 30 settembre 2007 ("periodo dell'inchiesta ai fini del riesame - RIP").

#### 1.4. Parti interessate dall'inchiesta

- (6) La Commissione ha informato ufficialmente il governo indiano dell'avviamento del riesame intermedio parziale, informando inoltre i produttori esportatori indiani che hanno collaborato all'inchiesta precedente e che si sono avvantaggiati di uno o entrambi i nuovi programmi di sovvenzione, il cui nominativo figura nell'avviso di avviamento del riesame intermedio parziale, nonché i rappresentanti dell'industria comunitaria. Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione. Le osservazioni scritte e orali presentate dalle parti sono state esaminate e, se del caso, prese in considerazione.
- (7) Visto il numero delle parti interessate alla revisione, l'applicazione di tecniche di campionamento per l'inchiesta sulle sovvenzioni è stata proposta conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento di base.
- (8) Per permettere alla Commissione di selezionare un campione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, gli esportatori e i loro rappresentanti devono manifestarsi entro tre settimane dall'avviamento della procedura e fornire informazioni di base sulle loro esportazioni e sul fatturato interno, su determinati regimi particolari di sovvenzione e indicare i nominativi e le attività di tutte le società collegate. Le autorità indiane sono state informate.
- (9) Si sono manifestate più di ottanta società che hanno fornito le informazioni necessarie per il campionamento. Esse rappresentano il 95% delle esportazioni totali dell'India nella Comunità durante il periodo di campionamento.
- (10) Dato l'elevato numero di società, è stato selezionato un campione di undici società di esportazione e raggruppamenti di società con il volume più elevato di esportazioni verso la Comunità, dopo aver consultato l'industria comunitaria, l'associazione tessile indiana Texprocil e il governo dell'India.

---

<sup>3</sup> GU C 230 del 2.10.2007, pag. 5.

- (11) Il campione rappresentava il 64% del totale delle esportazioni nell'UE del prodotto interessato a partire dall'India nel periodo di campionamento (1° aprile 2006 – 31 marzo 2007). Conformemente all'articolo 27 del regolamento di base, il campione selezionato rappresentava il volume delle esportazioni più ampio e più rappresentativo che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.
- (12) A norma dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento di base, quattro società non selezionate per il campione hanno presentato richieste di definizione di margini di sovvenzione particolari. Tuttavia, dato l'elevato numero di richieste e di società selezionate per il campionamento, si ritiene che l'esame dei singoli casi risulti indebitamente gravoso ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, e possa impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta. La richiesta di determinazione di margini di sovvenzione individuali da parte delle quattro società non selezionate è stata pertanto respinta.
- (13) Durante l'inchiesta è emerso che due società collegate a due società d'esportazione selezionate non hanno prodotto, esportato o venduto a livello nazionale il prodotto interessato durante il periodo di riferimento e non hanno espresso alcuna intenzione di farlo in futuro. È stato quindi deciso di escludere queste società collegate dal campione e dal calcolo di margini di sovvenzione particolari.
- (14) Alle società non selezionate per il campione è stato comunicato che, se fosse stato istituito un dazio compensativo sulle loro esportazioni, questo sarebbe stato calcolato in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, vale a dire senza superare la media ponderata dell'importo delle sovvenzioni compensabili stabilito per le società facenti parte del campione.
- (15) Le società che non si sono manifestate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura non sono state considerate parti interessate.
- (16) Sono pervenute risposte al questionario da parte di tutti i produttori esportatori indiani inseriti nel campione.
- (17) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione delle sovvenzioni. Sono stati effettuati sopralluoghi di verifica presso le sedi delle seguenti parti interessate:

*Governo indiano ("GI")*

- Ministero del commercio, Nuova Delhi

*Produttori esportatori indiani*

- Anunay Fab. Limited, Ahmedabad
- Brijmohan Purusottamdas, Mumbai and Incotex Impex Pvt. Limited, Mumbai
- Divya Global Pvt. Ltd., Mumbai
- Intex Exports, Pattex Exports and Sunny Made-ups, Mumbai

- Jindal Worldwide Ltd, Progressive Enterprise and Texcellence Overseas, Ahmedabad e Mumbai
- Madhu Industries Limited and Madhu International, Ahmedabad
- Mahalaxmi Exports and Mahalaxmi Fabric Mills Pvt. Ltd, Ahmedabad
- Prakash Cotton Mills Pvt., Ltd, Mumbai
- Prem Textiles, Indore
- The Bombay Dyeing and Manufacturing Co. Ltd., N W Exports Limited and Nowrosjee Wadia & Sons Limited, Mumbai
- Vigneshwara Exports Limited, Mumbai

#### 1.5. Comunicazione delle informazioni e osservazioni sulla procedura

- (18) Il governo indiano e le altre parti interessate sono stati informati dei fatti essenziali e delle considerazioni sulle quali ci si basa per proporre la modifica delle aliquote del dazio applicabili e per proseguire l'applicazione delle misure esistenti. È stato inoltre concesso loro un lasso di tempo ragionevole per presentare delle osservazioni. Tutte le osservazioni sono state debitamente prese in considerazione come indicato qui di seguito.

#### 2. Prodotto interessato

- (19) Il prodotto in esame è costituito da biancheria da letto di fibra di cotone, pura o mista con fibre sintetiche o con lino (non come fibra principale), sbiancata, tinta o stampata, originaria dell'India, di cui ai codici NC ex 6302 21 00, ex 6302 22 90, ex 6302 31 00 ed ex 6302 32 90, secondo la definizione dell'inchiesta originale.

#### 3. SOVVENZIONI

##### 3.1. Introduzione

- (20) In base alle informazioni disponibili e alle risposte al questionario della Commissione sono stati esaminati i seguenti regimi che, secondo i richiedenti, comportano la concessione di sovvenzioni:

##### *Regimi di sovvenzione esaminati nell'ambito dell'inchiesta originale:*

- (1) Duty Entitlement Passbook scheme ("Regime di credito di dazi d'importazione - DEPB")
- (2) Duty Free Replenishment Certificate scheme ("Certificato di parziale esenzione dai dazi sull'importazione di fattori di produzione a fronte di esportazioni già effettuate - DFRC") / Duty Free Imports Authorisation scheme ("Autorizzazione alle importazioni in esenzione da dazi - DFIA")
- (3) Export Promotion Capital Goods scheme ("Regime di esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni capitali - EPCG")

- (4) Advance Licence scheme ("Regime di concessione di una licenza preliminare - ALS") / Advance Authorization scheme ("Regime di concessione di una autorizzazione preliminare - AAS")
- (5) Export Processing Zones/Export Oriented Units ("Zone di trasformazione per l'esportazione/unità orientate all'esportazione - EPZ/EOU")
- (6) Income Tax Exemptions scheme ("Regime di esenzione dall'imposta sul reddito - ITES")

*Regimi di sovvenzione non oggetto di esame nell'inchiesta originale:*

- (7) Duty Drawback scheme ("Regime di restituzione del dazio - DDS")
  - (8) Technology Upgradation Fund scheme ("Regime di aggiornamento tecnologico - TUFs")
  - (9) Export Credit scheme (Regime di crediti all'esportazione - prima e dopo la spedizione) ("ECS")
- (21) I regimi da 1 a 5 si basano sul Foreign Trade (Development and Regulation) Act del 1992 (legge n. 22 del 1992 per lo sviluppo e la regolamentazione del commercio estero), entrata in vigore il 7 agosto 1992 ("Foreign Trade Act" – legge sul commercio estero). La legge sul commercio estero autorizza il governo indiano ad emettere notifiche sulle "politiche di esportazione e importazione", pubblicati dal Ministero del commercio ogni cinque anni e aggiornate regolarmente. Uno dei documenti sulla politica in materia d'esportazione e d'importazione riguarda il periodo RIP del caso in questione; ad esempio il piano quinquennale relativo al periodo 1° settembre 2004 – 31 marzo 2009 ("EXIM policy 04-09"). Il governo indiano definisce inoltre le procedure che disciplinano la politica EXIM 2004-2009 in un "Manuale delle procedure – 1° settembre 2004 - 31 marzo 2009, volume I" ("HOP I 04-09"). Anche il manuale delle procedure viene aggiornato regolarmente.
- (22) Il regime d'esenzione dall'imposta sul reddito si basa sulla legge Income Tax Act del 1961, modificata annualmente dalla legge finanziaria.
- (23) Il regime di restituzione del dazio è basato sulla parte 75 della Customs Act 1962, sulla sezione 37(2)(xvi) dell'Excise Act 1944 e sulle sezioni 93A e 94 del Finance Act del 1994. Si tratta di un nuovo regime non precedentemente esaminato.
- (24) Il regime sull'aggiornamento della tecnologia si basa su una risoluzione del Ministero dell'industria tessile, GI, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale indiana, Parte straordinaria I, sezione I del 31 marzo 1999. Si tratta di un nuovo regime non precedentemente esaminato.
- (25) Il regime di crediti all'esportazione si fonda sulle sezioni 21 e 35A del Banking Regulation Act 1949, che permette alla Reserve Bank dell'India ("RBI") di dare istruzioni alle banche commerciali riguardo ai crediti all'esportazione.
- (26) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 10 del regolamento di base, la Commissione ha invitato il governo indiano a partecipare a ulteriori consultazioni sui regimi, modificati o meno, nonché sui regimi non precedentemente esaminati, al fine di

chiarire la situazione effettiva dei regimi sotto osservazione e di giungere ad una soluzione definita di comune accordo. A consultazione avvenuta, mancando una soluzione definita di comune accordo, la Commissione ha incluso tutti questi regimi nell'inchiesta sulle sovvenzioni.

## 3.2. Regimi specifici

### 3.2.1. Duty Entitlement Passbook scheme (Regime di credito di dazi d'importazione - DEPB)

#### 3.2.1.1. Base giuridica

(27) La descrizione dettagliata del regime DEPB figura nel paragrafo 4.3 della EXIM policy 04-09 e nel capitolo 4 della HOP I 04-09.

#### 3.2.1.2. Ammissibilità

(28) Possono beneficiare di questo regime tutti i fabbricanti esportatori o i produttori esportatori.

#### 3.2.1.3. Attuazione pratica

(29) Gli esportatori ammissibili possono chiedere crediti DEPB, calcolati come percentuale del valore dei prodotti esportati nell'ambito di tale regime. Le aliquote DEPB sono state fissate dalle autorità indiane per la maggior parte dei prodotti, compreso il prodotto in esame, e sono calcolate utilizzando le norme standard input-output norms ("SION"), che tengono conto del presunto contenuto di fattori produttivi importati nel prodotto destinato all'esportazione e dell'incidenza dei dazi doganali relativi a tali importazioni presunte, indipendentemente dal fatto che i dazi all'importazione siano stati pagati o meno.

(30) Per poter beneficiare dei vantaggi concessi nell'ambito di tale regime, una società deve effettuare esportazioni. Al momento dell'esportazione, l'esportatore deve dichiarare alle autorità indiane che l'operazione avviene nell'ambito del regime DEPB. Affinché le merci possano essere esportate, le autorità doganali indiane rilasciano, nel corso della procedura di spedizione, una bolla di spedizione per l'esportazione nella quale è dichiarato l'importo del credito DEPB che dev'essere concesso per quella determinata operazione di esportazione e pertanto l'esportatore viene a conoscenza del vantaggio di cui beneficerà.

(31) Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di spedizione per l'esportazione, il governo indiano non ha alcun potere decisionale relativamente alla concessione di un credito DEPB. L'aliquota DEPB che serve per calcolare il vantaggio è quella applicabile al momento in cui è stata fatta la dichiarazione di esportazione. Nel corso del periodo RIP si è verificato un inconsueto aumento dell'aliquota DEPB, con conseguente aumento del vantaggio DEPB per l'esportazione dal 1° aprile 2007 al 12 luglio 2008. Tuttavia non è possibile presumere che una diminuzione retroattiva delle aliquote DEPB possa essere attuata sulla base del principio della certezza giuridica in quanto decisione amministrativa negativa. Pertanto si conclude che la possibilità che il governo indiano modifichi retroattivamente il livello del vantaggio è limitata.

- (32) I crediti DEPB sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di dodici mesi dalla data di rilascio. I crediti possono essere utilizzati per pagare dazi doganali su importazioni successive di qualsiasi tipo di merce importabile senza restrizioni, esclusi i beni capitali. I beni importati sulla base dei crediti possono essere venduti sul mercato interno (previo pagamento dell'imposta sulle vendite) o utilizzati in altro modo.
- (33) Le richieste di crediti DEPB sono archiviate elettronicamente e possono coprire un numero illimitato di operazioni di esportazione. In pratica non esistono scadenze tassative per la richiesta di crediti DEPB. Il sistema elettronico utilizzato per gestire le operazioni in regime DEPB non esclude automaticamente le transazioni relative ad esportazioni effettuate oltre la scadenza dei termini per la presentazione di cui al capitolo 4.47 HOP I 04-09. Peraltro, come chiaramente indicato al capitolo 9.3 HOP I 04-09, le domande pervenute dopo la scadenza dei termini possono essere prese in considerazione previa applicazione di una piccola penale (10% dell'autorizzazione).
- (34) Se le aliquote DEPB per le esportazioni del prodotto interessato durante il periodo dell'inchiesta originale (PI) erano dell'8%, all'inizio del periodo RIP l'aliquota era soltanto del 3,7%, tasso riveduto durante il periodo RIP al 6,7% (il 12 luglio 2007), riferito a titolo retroattivo ed eccezionale alle esportazioni a decorrere dal 1° aprile 2007.

#### 3.2.1.4. Commenti sulle informazioni comunicate

- (35) Il governo indiano e la Texprocil hanno dichiarato che non si sono verificate restituzioni in eccesso nell'ambito dell'applicazione del regime DEPB, sostenendo pertanto che il regime non è oggetto di misure compensative. Questa argomentazione viene respinta alla luce della conclusione del considerando 38 in base alla quale il regime non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e degli allegati I, punto i), II e III del regolamento di base. Pertanto l'intero importo dei dazi cui si è rinunciato è oggetto di compensazione.

#### 3.2.1.5. Conclusione

- (36) Il regime DEPB costituisce una sovvenzione a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base. I crediti DEPB rappresentano un contributo finanziario concesso dal governo indiano in quanto vengono utilizzati per compensare i dazi all'importazione, riducendo così le entrate dell'amministrazione pubblica indiana derivanti dal pagamento dei dazi altrimenti dovuti. Peraltro il credito DEPB attribuisce un vantaggio all'esportatore, perché ne migliora la liquidità.
- (37) Il regime DEPB è condizionato, di diritto, all'andamento delle esportazioni e pertanto specifico e compensabile a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base.
- (38) Tale regime non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), comma ii) del regolamento di base. Esso non è conforme alle norme severe enunciate nell'allegato I, lettera i), nell'allegato II (definizioni e norme relative alla restituzione)

e nell'allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. Un esportatore non è obbligato ad utilizzare effettivamente i beni importati in esenzione dai dazi nel processo di produzione e l'importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente consumati. Peraltro non esistono meccanismi o procedure che consentano di stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nel processo di produzione del prodotto esportato, ovvero se si sia verificato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione a norma dell'allegato I, lettera i) e degli allegati II e III del regolamento di base. Infine gli esportatori possono usufruire dei vantaggi del DEPB indipendentemente dal fatto che importino fattori di produzione. Per beneficiare del sistema è sufficiente che un esportatore esporti semplicemente dei beni, senza dover dimostrare di aver importato del materiale per la loro produzione. Pertanto anche gli esportatori che si procurano tutti i materiali a livello locale e che non importano beni che possono essere utilizzati come fattori produttivi hanno diritto a beneficiare dei vantaggi del DEPB.

#### 3.2.1.6. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (39) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 5 del regolamento di base, l'importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario che sia stato effettivamente accertato durante il periodo dell'inchiesta. A questo proposito, si è ritenuto che il vantaggio fosse conferito al richiedente al momento dell'operazione d'esportazione effettuata nel quadro di tale regime. In quel momento, il governo indiano può rinunciare ai dazi doganali, il che costituisce, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), comma ii) del regolamento di base, un contributo finanziario. Una volta che le autorità doganali indiane hanno rilasciato una bolla di spedizione per l'esportazione in cui viene indicato, fra l'altro, l'importo del credito DEPB concesso per quella determinata operazione di esportazione, il governo indiano non ha alcun potere decisionale quanto alla concessione o meno della sovvenzione. Peraltro i produttori esportatori che hanno collaborato hanno registrato i crediti DEPB come entrate sui conti commerciali al momento dell'operazione di esportazione.
- (40) Per prendere in considerazione l'impatto dell'aumento retroattivo delle aliquote, il valore dei crediti DEPB contabilizzati per le esportazioni effettuate fra il 1° aprile e il 12 luglio 2007 è stato aumentato, a seconda dei casi, dal momento che i benefici reali cui le società avranno diritto una volta ricevuti i crediti dal governo indiano sono più elevati di quelli ufficialmente richiesti al momento dell'esportazione.
- (41) Nel caso di richieste giustificate, le tasse necessariamente pagate per ricevere la sovvenzione sono state dedotte dai crediti per ottenere l'importo della sovvenzione da usare come numeratore, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni è stato ripartito in base al fatturato relativo alle esportazioni durante il periodo dell'inchiesta del riesame (denominatore), in quanto la sovvenzione è condizionata dall'andamento delle esportazioni e non è stata concessa in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.
- (42) Sono state presentate diverse osservazioni relative ad alcuni particolari del calcolo dei vantaggi nell'ambito del regime DEPB. Nei casi in cui si è ritenuto che questo fosse giustificato, i calcoli sono stati adattati conseguentemente.

(43) Contrariamente alle dichiarazioni di alcuni produttori esportatori, nel calcolo del credito DEPB compensabile, la Commissione ha dovuto tener conto anche delle esportazioni di prodotti diversi dal prodotto interessato. Nell'ambito del regime DEPB non esiste l'obbligo di limitare l'uso dei crediti all'importazione in esenzione da dazi di fattori produttivi relativi ad un prodotto specifico. Viceversa, i crediti DEPB sono liberamente trasferibili, possono essere venduti e utilizzati per l'importazione di merci non soggette a restrizioni sull'importazione (i fattori produttivi relativi al prodotto in questione appartengono a questa categoria), ad eccezione dei beni capitali. Pertanto il prodotto interessato può avvantaggiarsi di tutti i crediti generati nell'ambito del regime DEPB.

(44) Cinque società del campione hanno beneficiato del regime DEPB nel corso del periodo RIP con margini di sovvenzione che vanno dallo 0,15% al 3,96%.

3.2.2. Duty Free Imports Authorisation scheme( Regime di autorizzazione alle importazioni esenti da dazi(DFIA)/ Duty Free Replenishment Certificate scheme(Regime di certificato di parziale di esenzione dai dazi(DFRC)

3.2.2.1. Base giuridica

(45) La descrizione dettagliata del regime DFIA figura nel capitolo 4 dell'EXIM policy 04-09 e nel capitolo 4 dell' HOP I 04-09. Il regime è stato introdotto il 1° maggio 2006 e sostituisce il regime DFRC, compensato dal regolamento originale.

3.2.2.2. Ammissibilità

(46) Il regime DFIA viene concesso agli operatori commerciali esportatori o ai produttori esportatori per l'importazione di fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione di beni, in esenzione dal dazio doganale di base, da dazi addizionali, da tasse sull'istruzione, dazi anti-dumping e dazio di salvaguardia.

3.2.2.3. Attuazione pratica

(47) Il regime DFIA è un regime post e pre esportazione, che permette l'importazione di beni determinati conformemente alle norme SION, ma che, nel caso di DFIA trasferibile, non devono essere necessariamente utilizzati per la produzione del prodotto esportato.

(48) Il regime DFIA copre soltanto l'importazione di fattori produttivi conformemente alle norme SION. Il diritto all'importazione è limitato alla quantità e all'importo indicato nelle norme SION, ma può essere riveduto dalle autorità regionali su richiesta.

(49) L'obbligo di esportazione è soggetto al requisito del valore minimo aggiunto del 20%. Le esportazioni possono essere effettuate prima del rilascio dell'autorizzazione DFIA, nel qual caso l'autorizzazione all'importazione è fissata in rapporto alle esportazioni provvisorie.

(50) Una volta adempiuti gli obblighi di esportazione, l'esportatore può chiedere la trasferibilità dell'autorizzazione, il che in pratica significa l'autorizzazione a vendere sul mercato la licenza d'importazione in esenzione dai dazi.

3.2.2.4. Commenti sulle informazioni comunicate

- (51) Il governo indiano e Texprocil hanno sostenuto che il regime DFRC costituisce un sistema legittimo di restituzione sostitutiva del dazio, poiché prevede la reintegrazione dei fattori di produttività utilizzati per fabbricare il prodotto esportato e viene considerato ragionevole, efficace e basato sulle prassi commerciali riconosciute in India. Poiché la quantità, la qualità, le caratteristiche tecniche e le specifiche corrispondono a quelle dei fattori produttivi utilizzati nel prodotto destinato all'esportazione, il regime, secondo il governo indiano e Texprocil, è ammissibile a norma dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (ASCM). Il governo indiano e Texprocil hanno anche sostenuto che, nel valutare se il regime interessato costituisca un sistema legittimo di restituzione del dazio, l'elemento discriminante consiste nel determinare che cosa viene importato e non chi importa. Si è inoltre affermato che, per quanto riguarda il governo indiano, non è stato concesso alcun vantaggio supplementare e pertanto il regime non è ritenuto oggetto di compensazioni. Dal momento che non sono state presentate nuove prove a sostegno di queste argomentazioni, esse vengono respinte sulla base di quanto esposto ai considerando da 52 a 55, che stabiliscono che nessuno dei sottosistemi dev'essere considerato un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), comma ii) e degli allegati I, punto i), II e III del regolamento di base. Pertanto l'intero importo del vantaggio è oggetto di compensazione.

#### 3.2.2.5. Conclusione

- (52) Sebbene vi siano alcune differenze nell'applicazione del nuovo regime DFIA, rispetto al vecchio regime DFRC oggetto di compensazione, questo nuovo regime dev'essere considerato un proseguimento del regime DFRC, dal momento che riprende i principali elementi di quest'ultimo.
- (53) Sia il regime DFRC che il DFIA costituiscono delle sovvenzioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), comma i) e ii) e dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, vale a dire un contributo finanziario sotto forma di sovvenzione. Essi comportano un trasferimento diretto di fondi dal momento che possono essere venduti e trasformati in contanti, o usati per compensare i dazi d'importazione, facendo sì che il governo indiano rinunci alle entrate altrimenti dovute. Inoltre il DFRC e il DFIA conferiscono un vantaggio all'esportatore poiché migliorano le disponibilità liquide.
- (54) Sia il DFRC che il DFIA sono condizionati di diritto ai risultati delle esportazioni e pertanto sono ritenuti specifici e oggetto di misure compensatorie a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base.
- (55) Peraltro nessuno dei regimi si può considerare autorizzato ad applicare un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione del dazio su sostituzione a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), comma ii) del regolamento di base. Essi non sono conformi alle norme severe enunciate nell'allegato I, lettera i), nell'allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e nell'allegato III (definizione e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. In particolare: i) permettono il rimborso o la restituzione degli oneri sui fattori produttivi consumati per la fabbricazione di un altro prodotto; ii) non esiste un sistema di verifica o una procedura per confermare quali fattori sono consumati nel processo di produzione del prodotto esportato o se si è verificato un caso di sgravio eccessivo a norma dell'allegato I, punto i) e degli allegati II e III del regolamento di base; iii) la

trasferibilità dei certificati/autorizzazioni comporta che un esportatore che abbia beneficiato del regime DFRC o del regime DFIA non sia effettivamente obbligato ad usare il certificato per importare i fattori produttivi.

#### 3.2.2.6. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (56) Per determinare il vantaggio ricevuto si è ritenuto che, a differenza del DEPB, le licenze concesse a titolo dei regimi DFRC e DFIA non hanno valore nozionale o aliquote di credito. La licenza precisa la quantità totale delle importazioni autorizzate di fattori produttivi e il valore massimo totale CIF delle importazioni in questione. Pertanto l'entità del beneficio non è nota al momento delle esportazioni e può essere determinata e contabilizzata soltanto quando la licenza viene utilizzata ai fini di un'importazione ovvero quando viene venduta.
- (57) Nei casi in cui le licenze vengono utilizzate per importazioni, il vantaggio conferito alle imprese è stato pertanto calcolato in base all'importo dei dazi all'importazione cui si è rinunciato. Nei casi in cui le licenze sono state trasferite (vendute), il vantaggio è stato calcolato in base agli utili relativi alle vendite durante il periodo RPI.
- (58) L'inchiesta ha stabilito che cinque società esportatrici nell'ambito del regime DFRC e/o del regime DFIA hanno venduto a terzi le loro autorizzazioni/i loro certificati.
- (59) Uno dei produttori esportatori ha fatto presente di aver usato una delle sue autorizzazioni DFI come sistema di restituzione del dazio e che non si sono verificati sgravi in eccesso sulle importazioni nell'ambito della licenza in questione. L'inchiesta ha permesso di stabilire che i quantitativi di importazioni e esportazioni autorizzati dalla licenza in questione non erano stati esauriti e che la licenza non era ancora stata chiusa e verificata in base alle norme prescritte nella politica EXIM. Pertanto, tenuto conto dei risultati di cui al considerando 55, si conclude che la società non poteva dimostrare di non aver beneficiato di sgravi in eccesso a titolo della licenza in questione. L'importo totale dei dazi risparmiati sulle importazioni effettuate nell'ambito della licenza viene pertanto ritenuto una sovvenzione, conseguentemente la richiesta è stata respinta.
- (60) Qualora siano state presentate richieste motivate, per calcolare l'importo delle sovvenzioni (numeratore), sono state dedotte dai crediti così calcolati le spese relative alla domanda di sovvenzione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni è stato ripartito in base al fatturato totale relativo alle esportazioni generato durante il periodo dell'inchiesta del riesame (denominatore), poiché la sovvenzione è condizionata dall'andamento delle esportazioni e non è stata concessa con riferimento ai quantitativi prodotti, esportati o trasportati.
- (61) Sono state presentate diverse osservazioni relative al calcolo dei vantaggi nell'ambito dei regimi DFRC/DFIA. Nei casi in cui si è ritenuto che fosse giustificato, i calcoli sono stati opportunamente modificati.
- (62) Contrariamente alle osservazioni presentate da alcuni produttori esportatori, al momento della definizione dell'importo del vantaggio compensabile, è stato necessario prendere in considerazione anche il credito DFRC/DFIA generato dall'esportazione di prodotti diversi dal prodotto interessato. Nell'ambito del regime DFRC/DFIA non

esiste l'obbligo di limitare l'uso dei crediti all'importazione in esenzione da dazi di fattori produttivi relativi ad un prodotto specifico, viceversa, i crediti DFRC/DFIA sono liberamente trasferibili, possono essere venduti e utilizzati per l'importazione di merci non soggette a restrizioni sulle importazioni (i fattori produttivi relativi al prodotto interessato appartengono a tale categoria), ad eccezione dei beni capitali. Pertanto il prodotto interessato può beneficiare di tutti i vantaggi generati nell'ambito del regime DFRC/DFIA.

(63) Durante il periodo dell'inchiesta del riesame risulta che quattro società comprese nel campione hanno beneficiato di questi regimi, con margini di sovvenzioni che vanno dallo 0,09% al 2,03%.

3.2.3. Export Promotion Capital Goods scheme - Regime di esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni capitali (EPCG)

3.2.3.1. Base giuridica

(64) La descrizione dettagliata del regime EPCG figura nel capitolo 5 della politica EXIM 04-09 e nel capitolo 5 dell'HOP I 04-09.

3.2.3.2. Ammissibilità

(65) Possono beneficiare del sistema i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori collegati ai produttori.

3.2.3.3. Attuazione pratica

(66) Con riserva di un obbligo di esportazione, il governo indiano rilascia su richiesta e dietro versamento di un canone, una licenza EPCG. Questa licenza permette ad una società di importare beni capitali (nuovi e, dall'aprile 2003, beni capitali di seconda mano, vecchi di dieci anni al massimo) con un dazio ridotto. Fino al 31 marzo 2000 le aliquote dei dazi in vigore erano dell'11% (compreso un supplemento del 10%) e, nel caso di importazioni di valore elevato, non si applicava alcuna aliquota (0%). A partire dall'aprile 2000 il regime dispone un'aliquota di dazio ridotta pari al 5%, applicabile a tutti i beni capitali importati nell'ambito del regime. Per soddisfare l'obbligo d'importazione, i beni capitali importati devono essere utilizzati per produrre un determinato quantitativo di beni esportati nel corso di un determinato periodo. Il 9 maggio 2008, vale a dire dopo la fine del periodo RIP, il governo indiano ha annunciato che il dazio corrispondente alle importazioni effettuate a titolo del regime EPCG veniva abbassato al 3%.

(67) Il titolare di una licenza EPCG può anche rifornirsi di beni capitali sul mercato interno. In questo caso il detentore della licenza EPCG chiede che questa venga dichiarata non valida. Il fabbricante locale di beni capitali specificato nella lettera relativa alla non validità della licenza, può quindi beneficiare del regime delle esportazioni previsto e ha diritto ad importazioni, al netto dei dazi, delle componenti necessarie per fabbricare detti beni capitali. Tuttavia l'importo dell'accisa imponibile su un acquisto nazionale dei beni capitali da parte del detentore della licenza EPCG può essere rimborsato o viene esentato. Il detentore della licenza EPCG è sempre tenuto a un obbligo di esportazione, fissato con riferimento ai dazi doganali nazionali non versati sul valore FOB dei beni importati.

#### 3.2.3.4. Commenti sulle informazioni comunicate

- (68) Il governo indiano ha dichiarato che non si verifica un vantaggio nei casi in cui il titolare di una licenza EPCG chiede che la stessa venga dichiarata non valida e acquista i beni capitali sul mercato interno, dal momento che non è stata promulgata una norma governativa che dispone l'esenzione dal pagamento delle accise dovute per l'acquisto in questione. Tuttavia, il governo indiano ha confermato che in alcune circostanze il titolare della licenza EPCG può acquistare beni capitali senza versare le accise, ad esempio nei casi in cui il dazio non viene compensato in base al sistema CENVAT (Indian Central Value Added Tax). Peraltro il fornitore locale di beni capitali ha diritto in questi casi a vantaggi fiscali che si rifletteranno nel prezzo dei beni capitali forniti. Poiché si tratta di un vantaggio che può essere ottenuto a condizione di effettuare un'esportazione, dal momento che non vi sono modifiche per quanto riguarda l'obbligo all'esportazione da parte del titolare della licenza EPCG in caso di dichiarazione di non validità, si ritiene che l'argomentazione debba essere respinta e che la situazione deve rimanere invariata.

#### 3.2.3.5. Conclusione

- (69) Il regime EPCG dispone sovvenzioni a titolo dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), comma ii) e dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base. La riduzione dei dazi o, nel caso di un acquisto di provenienza nazionale, la restituzione delle imposte o l'esenzione dalle stesse, costituiscono un contributo finanziario del governo indiano, dal momento che la concessione riduce le entrate dello stesso, entrate che avrebbe dovuto percepire.
- (70) Inoltre, la riduzione dei dazi conferisce un vantaggio all'esportatore in quanto i dazi risparmiati all'importazione ne migliorano la liquidità. In caso di rimborso/esenzione dell'accisa, questo conferisce un vantaggio all'esportatore, poiché i dazi risparmiati sull'acquisto di beni capitali ne migliorano la liquidità.
- (71) Peraltro il regime EPCG è condizionato, di diritto, all'andamento delle esportazioni, dal momento che non è possibile ottenere queste licenze senza un impegno per le esportazioni. Pertanto è ritenuto specifico e compensabile conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base.
- (72) Questo regime non può essere considerato un sistema consentito di restituzione dell'imposta indiretta riscossa in stadi anteriori o un sistema di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), comma ii) del regolamento di base. I sistemi consentiti, di cui all'allegato I, punti h) e i), non riguardano i beni capitali, in quanto questi non sono immessi nel processo produttivo dei prodotti destinati all'esportazione. In caso di remissione di imposte indirette a cascata rimosse a stadi anteriori va osservato che gli esportatori non avrebbero diritto alla medesima remissione se non fossero tenuti dai loro obblighi di esportazione.

#### 3.2.3.6. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (73) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni capitali, ripartito su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni capitali. Conformemente alla prassi consolidata, l'importo in tal modo calcolato

relativo al periodo dell'inchiesta del riesame è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo, affinché l'importo corrispondesse al valore effettivo del vantaggio nel tempo. A tale scopo sono stati ritenuti adeguati i tassi d'interesse commerciali vigenti in India nel periodo dell'inchiesta del riesame. Sono state dedotte le tasse necessariamente pagate per ricevere la sovvenzione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), per calcolare l'importo delle sovvenzioni (numeratore). Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni è stato ripartito in base al fatturato relativo alle esportazioni generato durante il periodo dell'inchiesta del riesame (denominatore), in quanto la sovvenzione è condizionata dall'andamento delle esportazioni e non è concessa in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

- (74) Vengono effettuate diverse osservazioni relativamente ad alcuni particolari del calcolo dei vantaggi conferiti nell'ambito del regime EPCG. I calcoli vengono adattati a seconda del fatto che le osservazioni siano o meno giustificate.
- (75) Contrariamente alle osservazioni presentate da alcuni produttori esportatori, anche il vantaggio EPCG generato dall'esportazione di prodotti diversi dal prodotto interessato dev'essere preso in considerazione al momento della valutazione dell'importo della sovvenzione compensabile. Nell'ambito del regime EPCG non esiste l'obbligo di limitare l'uso della sovvenzione all'importazione, in esenzione da dazi, di fattori produttivi relativi ad un prodotto specifico. Il prodotto interessato può quindi beneficiare di tutti i vantaggi generati nell'ambito del regime EPCG.
- (76) Quattro società del campione hanno beneficiato di questo sistema durante il periodo IP, ottenendo sovvenzioni fino all'1,45%, mentre per una società il vantaggio è risultato trascurabile.

#### 3.2.4. Advance Licence Scheme (ALS)/ Advance Authorization Scheme ('AAS')—Regime di licenze preventive/ Regime di autorizzazioni preventive

##### 3.2.4.1. Base giuridica

- (77) La descrizione dettagliata del sistema figura nei paragrafi da 4.1.1 a 4.1.14 delle politiche EXIM 04-09 e nei capitoli da 4.1 a 4.30 dell'HOP I 04-09. Il regime è stato chiamato "regime di licenze preventive" nel corso della precedente inchiesta che ha portato all'istituzione del dazio compensativo definitivo attualmente in vigore.

##### 3.2.4.2. Ammissibilità

- (78) L'AAS si articola in sei diversi sottosistemi, descritti diffusamente nel considerando 79. Questi sottosistemi differiscono tra l'altro, dal punto di vista dell'ammissibilità. Possono beneficiare dell'AAS per esportazioni fisiche e dell'AAS per il fabbisogno annuo i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori "collegati" ai produttori. I produttori esportatori che riforniscono gli esportatori finali possono beneficiare dell'AAS per le forniture intermedie. Possono beneficiare dell'AAS i contraenti principali che riforniscono le categorie per le "esportazioni presunte" di cui al paragrafo 8.2 della politica EXIM 04-09, come i fornitori di un'unità orientata all'esportazione (Export Oriented Unit – EOU). Infine, i fornitori intermedi che riforniscono i produttori esportatori possono beneficiare dei vantaggi relativi alle

"esportazioni presunte" nel quadro dei sottosistemi Advance Release Order (Buoni di approvvigionamento anticipato - "ARO") e delle lettere di credito interne "back to back".

### 3.2.4.3. Attuazione pratica

(79) Le autorizzazioni preventive possono essere rilasciate per:

- (1) *Esportazioni fisiche*: Si tratta del sottosistema principale che permette l'importazione esente da dazio dei fattori produttivi necessari alla fabbricazione di un prodotto specifico destinato all'esportazione. In questo contesto il termine "fisiche" indica che i prodotti da esportare devono lasciare il territorio indiano. La licenza specifica le importazioni ammesse, le esportazioni obbligatorie e i tipi di prodotto da esportare.
- (2) *Fabbisogno annuo*: Tale tipo di autorizzazione non è collegato a un prodotto specifico, ma ad una serie di prodotti più ampia (ad esempio, prodotti chimici e affini). Il titolare della licenza può importare, in esenzione da dazi e fino ad una soglia il cui valore dipende dall'andamento delle esportazioni in passato, qualsiasi fattore produttivo necessario alla fabbricazione di prodotti che rientrano nella categoria di prodotti in oggetto. Il titolare può scegliere se esportare i prodotti, fabbricati utilizzando i materiali esenti da dazi, che rientrano nella categoria in questione.
- (3) *Forniture intermedie*: Questo sottosistema riguarda i casi in cui due produttori intendano fabbricare un unico prodotto destinato all'esportazione, condividendo fasi diverse del processo produttivo. Il produttore esportatore produce il prodotto intermedio e può importare, grazie all'ASS per le forniture intermedie, fattori produttivi in esenzione da dazi. L'esportatore finale mette a punto il prodotto ed è obbligato ad esportare il prodotto finito.
- (4) *Esportazioni presunte*: Questo sottosistema permette a un contraente principale d'importare, in esenzione da dazi, fattori produttivi necessari alla fabbricazione di prodotti che saranno venduti come "esportazioni presunte" alle categorie di clienti di cui al paragrafo 8.2, lettere da b) ad f), g), i) e j) della politica EXIM 04-09. Secondo il governo indiano, per esportazioni presunte s'intendono le operazioni nelle quali i beni forniti non lasciano il paese. Sono considerate esportazioni presunte varie categorie di forniture se i prodotti forniti sono fabbricati in India, ad esempio forniture di merci ad una EOU (Unità orientata all'esportazione) o ad una società situata in una zona economica speciale ("SEZ").
- (5) *ARO*: Il titolare di AAS che intende procurarsi fattori produttivi da fonti indiane invece di importarli direttamente può farlo attraverso gli Advance Release Orders – ARO. In tal caso, le autorizzazioni preliminari sono convalidate come ARO e girate al fornitore indiano all'atto della consegna dei fattori produttivi menzionati negli ARO stessi. La girata dei buoni ARO fa beneficiare il fornitore locale dei vantaggi delle esportazioni presunte, in base a quanto previsto al paragrafo 8, punto 3 della politica EXIM 04-09 (cioè AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso dell'accisa finale sulle esportazioni presunte). Il meccanismo degli ARO

rimborso le imposte e i dazi al fornitore invece di rimborsarli, sotto forma di restituzione e rimborso di dazi, all'esportatore definitivo. Il rimborso delle imposte o dei dazi è previsto sia per i fattori produttivi locali, che per quelli importati.

- (6) *Lettera di credito interna "back to back"*: Anche questo sottosistema riguarda la fornitura di merci locali al titolare di un'autorizzazione preventiva. Il titolare di un'autorizzazione preventiva può aprire presso una banca una lettera di credito interna a favore di un fornitore indiano. La banca convaliderà l'autorizzazione per le importazioni dirette soltanto per ciò che riguarda valore e volume delle merci acquistate in India e non importate. Il fornitore indiano avrà diritto ai benefici relativi alle presunte esportazioni, secondo quanto previsto dal paragrafo 8, punto 3 della politica EXIM 04-09 (vale a dire AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso dell'accisa finale sulle esportazioni presunte).
- (80) Era stato stabilito che durante il periodo RIP i due esportatori che hanno collaborato all'inchiesta ottenessero vantaggi nell'ambito di due dei sottosistemi indicati, allegati al prodotto interessato, vale a dire i) ALS/AAS per esportazioni fisiche e ii) ALS per forniture intermedie. Non è dunque necessario stabilire la compensabilità dei restanti sottosistemi.
- (81) Dopo l'istituzione del dazio compensativo definitivo attualmente in vigore, il governo indiano ha modificato il sistema di verifica applicabile all'ALS/AAS. Per consentire le verifiche da parte delle autorità indiane, il titolare di un'AAS è tenuto a conservare, nel formato richiesto, "una contabilità corretta e accurata del consumo e utilizzo di beni importati in esenzione da dazi/forniti internamente" (capitolo 4, punti 26 e 30 e appendice 23 dell' HOP I 04-09), vale a dire un registro del consumo effettivo. Il registro va verificato da un perito contabile giurato esterno/analista esterno di costi e lavori, che rilascia un certificato attestante l'avvenuto esame dei registri prescritti e delle pertinenti registrazioni, nonché l'assoluta correttezza e rispondenza al vero delle informazioni fornite a norma dell'appendice 23. Le suddette disposizioni si applicano tuttavia solo ad AAS rilasciate a partire dal 13 maggio 2005. I titolari di tutte le AAS o le ALS rilasciate prima di tale data devono seguire le disposizioni di verifica applicabili in precedenza, cioè tenere una contabilità corretta e accurata del consumo e utilizzo di beni importati sulla base di licenze, nel formato di cui all'appendice 18 (capitolo 4, punto 30 e appendice 18 dell'HOP I 02-07).
- (82) Riguardo ai sottosistemi usati durante il periodo RIP dai due esportatori produttori del campione, vale a dire per le esportazioni fisiche e le forniture intermedie, il volume e il valore, sia delle importazioni ammesse, che delle esportazioni obbligatorie sono fissati dal governo indiano e sono documentati sulle licenze. Al momento dell'importazione e dell'esportazione, le operazioni corrispondenti sono quindi trascritte sulla licenza da funzionari governativi. Il volume delle importazioni autorizzate nell'ambito di tale sistema è fissato dalle autorità indiane sulla base delle norme standard input-output ("SION"). Le SION esistono per la maggior parte dei prodotti, tra cui il prodotto in questione e sono pubblicate nell'HOP II 04-09.
- (83) I fattori produttivi importati non sono trasferibili e vanno usati per fabbricare il prodotto finale destinato all'esportazione. L'obbligo di esportazione va soddisfatto

entro un periodo di tempo prescritto dopo il rilascio della licenza (24 mesi; sono ammesse due proroghe di sei mesi ciascuna).

#### 3.2.4.4. Commenti sulle informazioni comunicate

- (84) Il governo indiano ha dichiarato di avere messo a punto un adeguato sistema di verifica per il regime, conformemente all'appendice 23 dell'HOP I 04-09, e che non si sono verificate restituzioni in eccesso in applicazione dei regimi ALS/AAS. Pertanto il regime non risulta compensabile. Poiché non sono state presentate prove a sostegno di queste affermazioni, l'argomentazione è respinta in base al fatto che nessuno dei sottosistemi può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), comma ii) e degli allegati II e III del regolamento di base, dal momento che non esiste un sistema di verifica adeguato.
- (85) Peraltro, a norma dell'allegato II, parte II, punto 5 e dell'allegato III, parte II, punto 3 del regolamento di base, nei casi in cui risulta che non esiste un sistema di verifica adeguato, è possibile superare quest'ostacolo se il paese esportatore procede a un ulteriore esame per dimostrare se si è verificato un pagamento in eccesso. Dal momento che questo tipo di esami non è stato effettuato prima delle visite di controllo e che inoltre non è dimostrato il fatto che non siano stati effettuati pagamenti in eccesso, l'argomentazione viene respinta.

#### 3.2.4.5. Conclusione

- (86) L'esenzione dai dazi all'importazione costituisce una sovvenzione a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), comma ii) e dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, vale a dire un contributo finanziario del governo dell'India che ha conferito un vantaggio agli esportatori.
- (87) Inoltre le esportazioni fisiche ALS/AAS e le ALS per le forniture intermedie sono condizionate di diritto all'andamento delle esportazioni e pertanto da considerarsi specifiche e passibili di misure compensative a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base. Senza un impegno di esportazione, una società non può, nel quadro di questi regimi, avere diritto ad alcun vantaggio.
- (88) Nessuno dei due sottosistemi in oggetto, ALS/AAS esportazioni fisiche e ALS forniture intermedie, può essere ritenuto un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), comma ii) del regolamento di base. Essi non sono conformi alle norme severe enunciate nell'allegato I, lettera i), nell'allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e nell'allegato III (definizione e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base.
- (89) Per quanto riguarda il produttore esportatore che ha fatto ricorso all'AAS, l'inchiesta ha permesso di stabilire che le nuove disposizioni delle autorità indiane in materia di verifica non sono ancora state collaudate all'atto pratico, dal momento che licenze non erano ancora state chiuse al momento della verifica e non erano quindi state verificate conformemente alle disposizioni del documento sulla politica EXIM. La società non è stata quindi in grado di dimostrare di non aver beneficiato di restituzioni in eccesso per quanto riguarda la licenza in questione. L'importo totale dei dazi risparmiati sulle

importazioni effettuate nell'ambito della licenza verrà quindi considerato una sovvenzione.

- (90) Le autorità indiane non hanno applicato il meccanismo o la procedura di verifica per stabilire quali fattori produttivi fossero stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato (allegato II, titolo II, paragrafo 4 del regolamento di base e, nel caso dei sistemi di restituzione sostitutiva, allegato III, titolo II, paragrafo 2 del regolamento di base). Le norme SION non possono essere considerate un sistema di verifica dell'effettivo utilizzo di fattori produttivi, poiché fattori produttivi importati in esenzione dei dazi in base ad autorizzazioni/licenze con aliquote SION diverse sono mescolati nello stesso processo di produzione di un medesimo bene destinato all'esportazione. Questa modalità impedisce al governo indiano di verificare con sufficiente precisione per quali importi siano stati consumati fattori produttivi nella produzione destinata all'esportazione e con quale aliquota di riferimento SION debbano essere comparati.
- (91) Inoltre le autorità indiane non hanno mai effettuato o completato controlli effettivi sulla base di registri del consumo. Peraltro le autorità indiane non hanno effettuato un ulteriore esame sulla base dei fattori produttivi effettivamente consumati, sebbene questo esame avrebbe dovuto essere effettuato in mancanza di un sistema di verifica effettivamente applicato (allegato II, titolo II, paragrafo 5 e allegato III, titolo II, paragrafo 3 del regolamento di base).
- (92) Questi due sottosistemi risultano quindi compensabili.

#### 3.2.4.6. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (93) Considerata l'assenza di un sistema di restituzione dei dazi ammissibile e di un sistema di restituzione sostitutiva ammissibile, il vantaggio compensabile corrisponde alla restituzione dell'integrità dei dazi all'importazione normalmente dovuti al momento dell'importazione. A questo proposito va osservato che il regolamento di base non dispone la restituzione dei dazi in eccesso. A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e dell'allegato I, lettera i) del regolamento di base soltanto le restituzioni dei dazi in eccesso possono essere compensate, purché siano soddisfatte le condizioni di cui agli allegati II e III del regolamento di base. Nel caso in oggetto, tuttavia, tali condizioni non sono state soddisfatte. Pertanto, in mancanza di un'adeguata procedura di controllo, questa eccezione al sistema di restituzione non si applica, mentre si applica invece la regola normale della compensazione dell'importo dei dazi non pagati (revenue forgone), piuttosto che delle presunte restituzioni in eccesso. Come previsto dagli allegati II(II) e III(II) del regolamento di base, spetta all'autorità investigativa calcolare le restituzioni eccessive. Viceversa, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento di base è sufficiente che essa individui elementi di prova sufficienti per non riconoscere l'adeguatezza di un presunto sistema di verifica.
- (94) L'importo della sovvenzione è stato calcolato sulla base dei dazi all'importazione non prelevati (dazi doganali di base e dazi doganali speciali aggiuntivi) sulle merci importate in base ai due sottosistemi utilizzati per il prodotto in questione durante il periodo RIP. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base, le tasse necessariamente pagate per ricevere la sovvenzione sono state dedotte nel caso di richieste giustificate. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base, l'importo è stato ripartito in base al fatturato relativo alle

esportazioni del prodotto in questione durante il periodo RIP (denominatore), in quanto la sovvenzione è stata assegnata in base all'andamento delle esportazioni e non in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

(95) Vengono effettuate diverse osservazioni circa alcuni particolari relativi al calcolo dei vantaggi nell'ambito dei regimi ALS/AAS. I calcoli vengono adattati conseguentemente a seconda se le osservazioni siano o meno giustificate.

(96) Contrariamente alle dichiarazioni di alcuni produttori esportatori, nel calcolo dell'importo del vantaggio compensabile occorre tenere conto anche dei vantaggi ALS/AAS generati dall'esportazione di prodotti diversi dal prodotto interessato. Nell'ambito del regime ALS/AAS non esiste l'obbligo di limitare l'uso del vantaggio all'importazione in esenzione da dazi di fattori produttivi relativi ad un prodotto specifico. Pertanto il prodotto interessato può beneficiare di tutti i vantaggi ALS/AAS generati.

(97) Due società comprese nel campione hanno beneficiato dei regimi ALS o AAS con vantaggi quantificabili dallo 0,17% all'1,74%.

3.2.5. Export Processing Zones/Export Oriented Units (zone di trasformazione per l'esportazione/unità orientate all'esportazione - EPZ/EOU)

(98) Nessuno dei produttori esportatori che hanno collaborato risultava situato in una SEZ (zona economica speciale) o in una EPZ o aveva uno statuto di EOU. Pertanto non è stato necessario analizzare ulteriormente questo regime nel corso dell'inchiesta.

3.2.6. Income Tax Exemptions scheme (regime di esenzione dall'imposta sul reddito - ITES)

(99) Nell'ambito di questo regime, gli esportatori possono beneficiare di un'esenzione fiscale parziale sui profitti connessi ad operazioni di esportazione. La base giuridica dell'esenzione figura nella sezione 80HHC dell'ITA.

(100) Questa disposizione era stata abolita a partire dall'anno di valutazione 2005-2006 (vale a dire l'anno finanziario dal 1° aprile 2004 al 31 marzo 2005) e pertanto la sezione 80HHC dell'ITA non conferisce alcun vantaggio dal 31 marzo 2004. Nessuno dei produttori esportatori che hanno collaborato ha beneficiato di questo regime durante il periodo RIP. Pertanto non si ritiene necessario analizzare ulteriormente il regime nel corso dell'inchiesta.

3.2.7. Duty Drawback Scheme (sistema di restituzione dei dazi - DDS)

3.2.7.1. Base giuridica

(101) Il regime si basa sulla sezione 75 del Customs Act 1962, sulla sezione 37(2)(xvi) della legge Excise Act 1944 e sulle sezioni 93A e 94 della Finance Act 1994.

3.2.7.2. Ammissibilità

(102) Qualsiasi esportatore può partecipare al regime.

3.2.7.3. Attuazione pratica

- (103) Il governo indiano applica due tipi di aliquote di restituzione del dazio: le aliquote per "tutti i rami dell'industria", applicate su base forfettaria a tutti gli esportatori di un determinato prodotto, nonché le aliquote per "marca", applicate singolarmente alle società per i prodotti che non rientrano nelle aliquote per "tutti i rami dell'industria". Il primo tipo (aliquote per tutti i rami dell'industria) è quello da prendere in considerazione per il prodotto interessato.
- (104) Le aliquote di restituzione del dazio per tutti i rami dell'industria sono calcolate come percentuale del valore dei prodotti esportati a titolo di questo regime. Queste aliquote di restituzione sono state definite dalle autorità indiane per diversi prodotti, fra cui il prodotto interessato. Le aliquote sono definite in base alle imposte indirette e ai dazi d'importazione presunti applicati ai beni e ai servizi usati nel processo di fabbricazione del prodotto di esportazione (dazi all'importazione, accise, imposte sui servizi, ecc.), ivi comprese le imposte indirette e gli oneri sulle importazioni presunte applicate ai beni e ai servizi destinati alla fabbricazione di fattori produttivi e a prescindere dal fatto che le imposte siano state versate o meno. L'entità del DDS dipende dal valore massimo unitario del prodotto esportato. Se la società può recuperare una parte di questi dazi a partire dal sistema CENVAT, il tasso di restituzione risulta inferiore.
- (105) Le aliquote dei tassi di restituzione dei dazi applicabili al prodotto interessato sono state rivedute più volte nel corso del periodo RIP. Fino al 1° aprile 2007 i dazi applicabili erano del 6,4%-6,9%, a seconda del tipo di prodotto, fino al 1° settembre 2007 i tassi applicati erano del 9,1% - 9,8%. Il 13 dicembre 2007, vale a dire dopo la fine del periodo RIP, i tassi di restituzione sono stati portati fino al 10,1% -10,3% e l'aumento è stato applicato a titolo retroattivo alle importazioni dal 1° settembre 2007, vale a dire nel corso del periodo RIP.
- (106) Per poter beneficiare dei vantaggi concessi nell'ambito di tale regime, una società deve effettuare esportazioni. L'esportatore deve presentare alle autorità indiane una dichiarazione in cui precisa che tale operazione avviene nell'ambito del sistema DDS al momento dell'esportazione. Affinché le merci possano essere esportate, le autorità doganali indiane rilasciano, nel corso della procedura di spedizione, una bolla di spedizione per l'esportazione in cui è indicato, tra l'altro, l'importo del DDS che deve essere concesso per quella determinata operazione d'esportazione. L'esportatore viene a conoscenza dell'importo di cui beneficerà e lo registra come credito. Dopo che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di spedizione per l'esportazione, il governo indiano non ha alcun poter decisionale in merito alla concessione di un DDS. L'aliquota DDS che serve per calcolare il vantaggio è, in genere, quella che si applica al momento in cui viene fatta la dichiarazione di esportazione. Durante il periodo PI si è verificato un aumento retroattivo dei tassi di restituzione, il che è stato preso in considerazione al momento del calcolo dell'importo della sovvenzione.

#### 3.2.7.4. Commenti sulle informazioni comunicate

- (107) Diverse parti in causa hanno sostenuto che il regime DDS non fosse compensabile nell'ambito della presente inchiesta, poiché non era citato in maniera specifica nei questionari antisovvenzione effettuati all'inizio dell'inchiesta. L'argomentazione è respinta per i seguenti motivi. L'obiettivo di questa revisione, secondo l'avviso di apertura, è il "livello delle sovvenzioni", che ha conferito un vantaggio ai produttori esportatori del prodotto interessato, cioè comprende tutti i regimi di sovvenzione adottati dal governo indiano.

- (108) È stato sostenuto che il regime DDS non fosse condizionato dai risultati delle esportazioni, poiché il vantaggio nell'ambito del regime in questione non era riferito all'entità delle esportazioni effettuate dagli esportatori. L'argomentazione è respinta dal momento che i vantaggi nell'ambito del regime DDS possono essere richiesti soltanto se i beni sono esportati, il che è sufficiente a rispettare il criterio della circostanza dell'esportazione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base. Alla luce di questa conclusione, non è necessario analizzare l'argomentazione che il regime DDS non è specifico, secondo quanto disposto all'articolo 3, paragrafo 2 e paragrafo 3 del regolamento di base.
- (109) Il governo indiano ha dichiarato che il regime DDS è un sistema di rimborso compatibile con le disposizioni del regolamento di base e che la procedura per definire le aliquote del rimborso per tutti i rami dell'industria è ragionevole, efficace e basata su prassi commerciali generalmente accettate nel paese di esportazione a norma dell'allegato II, parte II, punto 4 e dell'allegato III, parte II, punto 2. Come indicato nel considerando 104 precedente, questa procedura comportava una stima, a livello di tutti i settori industriali, dei fattori produttivi utilizzati nella produzione, dei dazi alle importazioni e delle imposte indirette applicati. Questa procedura non è stata tuttavia giudicata sufficientemente precisa anche secondo le dichiarazioni del governo indiano. In effetti, il governo indiano ha confermato che vi è un elemento collegato alla perequazione, che avrebbe comportato versamenti connessi alla restituzione dei dazi superiori ai dazi effettivamente versati. Inoltre il governo indiano non ha effettuato un ulteriore esame basato sui fattori produttivi effettivi, sebbene questo esame dovesse di solito essere effettuato in mancanza di un sistema di verifica effettivamente applicato (allegato II, parte II, punto 5 e allegato III, parte II, punto 3), senza peraltro dimostrare che non si era verificato un rimborso eccessivo. Il supposto parallelismo fra la verifica e le tecniche di campionamento definite nel regolamento di base non è giudicato pertinente, poiché queste si riferiscono chiaramente alle inchieste antisovvenzioni e non fanno parte dei criteri di cui agli allegati II e III. Le argomentazioni vengono pertanto respinte.
- (110) Si afferma inoltre che non è possibile dedurre l'esistenza di rimborsi eccessivi sulla base del fatto che il governo indiano non ha inserito nel regime DDS tutte le imposte indirette pagabili in India, ma soltanto le imposte indirette a livello centrale. Questa argomentazione viene respinta poiché, a norma dell'allegato II, parte II, punto 4 e dell'allegato III, parte II, punto 2, i rimborsi eccessivi devono essere valutati nel contesto di un regime di sovvenzione particolare.

#### 3.2.7.5. Conclusione

- (111) Il DDS costituisce una sovvenzione a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base. L'importo del tasso di restituzione equivale alle entrate cui il governo ha rinunciato e che sarebbero state altrimenti acquisite e versate al governo indiano. Inoltre il DDS sulle esportazioni conferisce un vantaggio all'esportatore.
- (112) Il DDS dipende di diritto dall'andamento delle esportazioni e quindi è ritenuto specifico e passibile di compensazione a titolo dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base.

- (113) Diverse parti in causa hanno affermato che il DDS è un sistema di compensazione compatibile con le disposizioni del regolamento di base e che pertanto il vantaggio conferito a titolo di questo regime non dovrebbe essere oggetto di compensazione.
- (114) L'inchiesta ha stabilito che questo regime non può essere considerato un sistema autorizzato di remissione di imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori o un sistema di restituzione del dazio autorizzato o un sistema di restituzione sostitutiva a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento di base. Esso non è conforme alle norme severe enunciate nell'allegato I, lettere h) e i), nell'allegato II (direttive sul consumo di fattori produttivi) e nell'allegato III (definizione e norme per le restituzioni sostitutive) del regolamento di base. Nulla obbliga l'esportatore a: i) tenere una contabilità dei dazi e delle imposte versate sui beni importati, acquistati sul mercato interno o sui servizi incorporati, ovvero ii) consumare effettivamente questi beni e servizi nell'ambito del processo di produzione, inoltre iii) l'importo della restituzione non è calcolato in funzione dei fattori produttivi reali utilizzati dall'esportatore e dei dazi e delle imposte effettivamente pagati.
- (115) Non esiste peraltro un sistema o una procedura che permettano di confermare quali fattori produttivi vengono consumati nell'ambito del processo di produzione del prodotto esportato o se si è verificato un rimborso eccessivo di imposte interne indirette a norma della lettera h) dell'allegato I e dell'allegato II del regolamento di base o di dazi all'importazione a norma della lettera i) dell'allegato I e degli allegati II e III del regolamento di base.
- (116) Infine un esportatore è ammissibile ai vantaggi del regime DDS indipendentemente dal fatto se importi o acquisti sul mercato nazionale fattori produttivi e abbia pagato dazi o imposte sugli acquisti. Per beneficiare del vantaggio è sufficiente che un esportatore esporti semplicemente dei beni senza che sia tenuto a dimostrare l'importazione di un fattore produttivo o che un fattore produttivo o un servizio sia stato acquistato sul mercato interno e siano stati versati dazi o imposte indirette interni. Pertanto non c'è differenza nel tasso di restituzione a seconda che una società garantisca tutte le fasi di produzione del prodotto interessato ovvero sia un semplice esportatore.

#### 3.2.7.6. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (117) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 5 del regolamento di base, l'importo della sovvenzione compensabile è stato calcolato in termini del vantaggio conferito al beneficiario, effettivamente accertato durante il periodo RIP. A questo proposito, si ritiene che il vantaggio sia conferito al beneficiario nel momento in cui viene effettuata un'esportazione nell'ambito del regime in questione. A partire da questo momento, il governo indiano è tenuto a versare l'importo della restituzione ai rispettivi esportatori, il che costituisce un contributo finanziario conformemente a quanto disposto all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i) del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali rilasciano una bolla di spedizione che indica, fra l'altro, l'importo del DDS da concedere per l'operazione di esportazione, il governo indiano non ha il potere di concedere o meno la sovvenzione. Peraltro i produttori esportatori che hanno cooperato all'inchiesta hanno registrato il DDS come entrata al momento di ciascuna operazione di esportazione.

- (118) Per prendere in considerazione l'impatto dell'aumento retroattivo dei tassi, l'importo del credito DDS registrato per le esportazioni effettuate fra il 1° settembre e il 30 settembre 2007 è stato incrementato, se del caso, dal momento che l'effettivo vantaggio che le società potranno ricevere dal governo indiano è più elevato di quello richiesto ufficialmente al momento dell'esportazione.
- (119) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato ripartito in base al fatturato relativo all'esportazione del prodotto in esame durante il periodo RIP (denominatore), in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni e non ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.
- (120) Sette società facenti parte del campione hanno dichiarato che, sebbene avessero beneficiato del regime DDS, non avevano beneficiato di sgravi in eccesso, dal momento che le tasse o i dazi alle importazioni che avevano versato erano superiori alle restituzioni. Si è deciso di respingere queste affermazioni. Nei considerando 113 e 115 era stato stabilito che il governo indiano non disponeva di un sistema di verifica adeguato, come disposto negli allegati I, II e III del regolamento di base. L'inchiesta ha dimostrato inoltre che le società non avevano tenuto registri dei consumi o non avevano un sistema di registrazione interno che permettesse di verificare eventuali sgravi eccessivi. Queste dichiarazioni erano frutto delle società stesse ed erano state effettuate nel corso delle visite di verifica e comprendevano, per lo più, le tasse versate a livello generale dalle società.
- (121) In mancanza di sistemi consentiti di restituzione del dazio o di sistemi di restituzione sostitutiva, il vantaggio compensabile consiste nel rimborso dell'importo totale della restituzione ottenuta nell'ambito del regime DDS. Contrariamente alle affermazioni del governo indiano, di Texprocil e di alcuni esportatori, il regolamento di base non dispone soltanto la compensazione dei rimborsi "in eccesso" dei dazi. A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), comma ii) e dell'allegato I, punto i) del regolamento di base, soltanto un rimborso eccessivo dei dazi può essere oggetto di compensazione, purché siano rispettate le condizioni degli allegati II e III del regolamento di base. Tuttavia, queste condizioni nella fattispecie non sono rispettate, pertanto, nel caso in cui venga stabilita la mancanza di un'adeguata procedura di verifica, non si può applicare l'eccezione per i sistemi di restituzione, mentre risulta valida la regola normale sulla compensazione dell'importo della restituzione piuttosto di un presunto rimborso in eccesso. Come indicato agli allegati II, parte II e III, parte II del regolamento di base, non spetta all'autorità incaricata dell'inchiesta calcolare i rimborsi in eccesso. Viceversa, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), comma ii) del regolamento di base, essa deve soltanto raccogliere prove sufficienti per contestare l'adeguatezza di un presunto sistema di verifica. Va inoltre osservato che un ulteriore esame da parte delle autorità indiane, in mancanza di un sistema di verifica efficace, va effettuato tempestivamente, vale a dire solitamente prima della verifica effettuata in loco nell'ambito dell'inchiesta sui dazi compensativi.
- (122) Contrariamente alle dichiarazioni di alcuni produttori esportatori, anche i vantaggi generati a titolo del regime DDS, risultanti dalle esportazioni di prodotti diversi dal prodotto interessato, devono essere presi in considerazione per definire l'importo dei vantaggi oggetto di compensazione. Nell'ambito del regime non esiste un obbligo che limita i vantaggi a un prodotto specifico. Pertanto il prodotto interessato può beneficiare di tutti i vantaggi generati nell'ambito del regime DDS.

(123) Tutte le società comprese nel campione hanno beneficiato del regime DDS nel corso del periodo RIP, con margini di sovvenzione dall'1,45% al 7,57%.

### 3.2.8. Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS – regime del fondo per l'aggiornamento tecnologico)

#### 3.2.8.1. Base giuridica

(124) Il regime TUFS è stato introdotto con una risoluzione del Ministero indiano dell'industria tessile, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'India, Parte straordinaria I, sezione I, del 31 marzo 1999 (qui di seguito la "risoluzione"). Il regime è stato approvato con entrata in vigore dal 1° aprile 1999 al 31 marzo 2004. Esso è stato prorogato fino al 31 marzo 2007 e successivamente fino alla fine del periodo RIP.

#### 3.2.8.2. Ammissibilità

(125) I produttori esistenti e i nuovi produttori che operano nel settore della trasformazione del cotone, nonché dell'industria tessile e della iuta sono ammissibili a vantaggi nell'ambito del regime.

#### 3.2.8.3. Attuazione pratica

(126) Il regime si prefigge lo scopo di sostenere l'aggiornamento tecnologico dell'industria tessile e della lavorazione della iuta, ivi comprese le unità di trasformazione delle fibre, dei filati, delle stoffe, degli indumenti e delle confezioni. Il regime prevede la concessione di vari tipi di vantaggi sotto forma di sovvenzioni in conto capitale, agevolazioni sugli interessi o assicurazioni nei confronti delle variazioni dei tassi di cambio per quanto riguarda i prestiti in valuta straniera. I programmi a titolo del regime sono differenziati a seconda dei settori (tessile e iuta), nonché a seconda del ricorso a telai meccanici o a mano. Il regime TUFS comprende i seguenti programmi:

- (a) Rimborso del 5% degli interessi percepiti normalmente dall'organismo di credito su un prestito a scadenza in rupie, ovvero
- (b) Copertura del 5% delle variazioni del tasso di cambio (interessi e capitale) rispetto al tasso di base applicato su un prestito in valuta straniera, ovvero
- (c) Sovvenzione in conto capitale del 15% "credit linked" per il settore tessile e quello della lavorazione della iuta, ovvero
- (d) Sovvenzione in conto capitale del 20% "credit linked" per il settore dei telai meccanici, ovvero
- (e) Rimborso del 5% degli interessi, più una sovvenzione in conto capitale del 10%, per alcuni macchinari di lavorazione, nonché
- (f) Sovvenzioni in conto capitale del 25% per l'acquisto di macchinari nuovi e attrezzature per operazioni precedenti o successive alla tessitura, telai manuali/aggiornamento dei telai manuali e attrezzature per verifiche e controllo della qualità destinate ad unità di produzione che utilizzano telai manuali.

- (127) L'inchiesta ha permesso di stabilire che due società comprese nel campione hanno ottenuto vantaggi a titolo del regime TUFS per l'acquisto di macchinari utilizzati nella produzione del prodotto interessato. Queste società hanno utilizzato, rispettivamente, prestiti con rimborso degli interessi (regime (a)) e una sovvenzione in conto capitale del 10% per l'acquisto di macchinari per la lavorazione, associati a un rimborso degli interessi dell'ordine del 5% (regime (e)).
- (128) Nella risoluzione figura un elenco del tipo di macchinari il cui acquisto è sovvenzionato a titolo del TUFS. Per beneficiare di vantaggi a titolo del regime TUFS, le società si rivolgono alle banche commerciali o ad agenzie erogatrici di prestiti, che concedono i prestiti in base ad una propria valutazione indipendente della qualità creditizia del debitore. Se il debitore può pretendere un bonifico degli interessi a titolo del regime, le banche commerciali trasmettono la richiesta ad una "agenzia centrale" che successivamente versa l'importo alla banca commerciale interessata. Infine la banca commerciale versa i fondi ricevuti sul conto del debitore. Le agenzie centrali sono rimborsate dal Ministero indiano dell'industria tessile. Il governo indiano mette i fondi necessari a disposizione delle agenzie centrali su base trimestrale.

#### 3.2.8.4. Commenti sulle informazioni comunicate

- (129) Le parti interessate non hanno formulato osservazioni relativamente a questo regime.

#### 3.2.8.5. Conclusione

- (130) Il regime TUFS costituisce una sovvenzione a titolo dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i) dal momento che comporta un trasferimento diretto di fondi da parte del governo, sotto forma di sovvenzione. La sovvenzione conferisce un vantaggio riducendo i costi del finanziamento e i costi degli interessi per l'acquisto di macchinari.
- (131) La sovvenzione è ritenuta specifica e pertanto oggetto di compensazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base, dal momento che viene concessa in maniera specifica a un'industria o a un gruppo di industrie, ivi compresa la fabbricazione del prodotto interessato.

#### 3.2.8.6. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (132) L'importo della sovvenzione in conto capitale è stato calcolato, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento di base, sulla base dell'importo non versato dalle società beneficiarie per l'acquisto di macchinari, ripartito su un periodo che corrisponde al periodo normale di ammortamento di detti beni strumentali. Conformemente alla prassi consolidata, tale valore relativo all'RIP è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo, affinché l'importo corrisponda al valore effettivo del vantaggio nel tempo. A tale scopo, sono stati ritenuti adeguati i tassi d'interesse commerciale vigenti in India nel periodo dell'inchiesta del riesame. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni è stato ripartito in base al fatturato totale dell'industria tessile durante il periodo RIP (denominatore), dal momento che la sovvenzione non viene concessa in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.
- (133) L'importo del bonifico d'interessi è stato calcolato, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento di base, basandosi sull'importo effettivamente rimborsato

nel corso del periodo PI alle società interessate con riferimento agli interessi versati pagati su prestiti commerciali contratti per l'acquisto dei macchinari in questione. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base, l'importo è stato assegnato al fatturato totale relativo ai prodotti tessili nel corso del periodo RIP (denominatore), dal momento che la sovvenzione non è concessa con riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

(134) Due società comprese nel campione hanno beneficiato del regime nel corso del periodo PI con margini di sovvenzioni dallo 0,01% allo 0,31%.

3.2.9. Export Credit Scheme (pre-shipment and post-shipment - ECS) Regime di crediti all'esportazione precedente alla spedizione e successivo alla spedizione

3.2.9.1. Base giuridica

(135) La descrizione dettagliata del regime figura nella circolare Master Circular IECD n. 02/04.02.02/2006-07 (crediti all'esportazione in valuta straniera), nella circolare Master Circular IECD n. 01/04.02.02/2006-07 (crediti all'esportazione in rupie) e nella circolare Master Circular DBOD.DIR(Exp.)n. 01/04.02.02/2007-08 (testo consolidato per i crediti alle esportazioni in rupie e in valuta straniera) della Reserve Bank of India (Banca Centrale indiana "RBI"), inviate a tutte le banche commerciali indiane nel corso del periodo RIP. Le circolari sono aggiornate e rivedute regolarmente.

3.2.9.2. Ammissibilità

(136) Possono beneficiare di tale regime produttori esportatori e operatori commerciali esportatori.

3.2.9.3. Attuazione pratica

(137) In base a questo regime, la RBI definisce i tassi massimi d'interesse applicabili ai crediti all'esportazione, sia in rupie che in valuta straniera, che le banche commerciali devono applicare ad un esportatore. Il regime ECS è composto da due sottosistemi, vale a dire il sistema di crediti all'esportazione pre spedizione ("packing credit"), che riguarda i crediti concessi a un esportatore per finanziare l'acquisto, la trasformazione, la confezione e/o la spedizione delle merci prima dell'esportazione, nonché il regime di crediti all'esportazione successivo alla spedizione, che fornisce prestiti per consolidare il capitale circolante allo scopo di finanziare i crediti a breve termine relativi alle esportazioni. La RBI obbliga inoltre le banche a destinare una certa percentuale del loro credito bancario netto al finanziamento delle esportazioni.

(138) Grazie alle disposizioni di queste circolari della RBI, gli esportatori possono ottenere crediti all'esportazione a tassi d'interesse preferenziali rispetto ai tassi d'interesse dei crediti commerciali normali ("crediti per cassa"), che sono definiti a livello di mercato.

3.2.9.4. Commenti sulle osservazioni comunicate

(139) Il governo indiano ha fatto presente che, per quanto riguarda il regime ECS, la Commissione non ha esaminato il regime in questione alla luce delle disposizioni dell'allegato I, punto k) dell'accordo ASCM e ha dichiarato che i crediti all'esportazione, sia in rupie indiane che in valuta straniera, non potevano essere compensabili, in modo particolare a motivo del fatto che nel caso di prestiti in valuta

straniera, le banche potevano contrarre prestiti a "tassi competitivi a livello internazionale".

- (140) Va osservato che i regimi di credito all'esportazione di cui al considerando 135 non rientrano nel campo di applicazione dell'allegato I, punto k) dell'accordo ASCM, poiché soltanto il finanziamento delle esportazioni con una durata di due o più anni può di solito essere considerato "credito alle esportazioni" secondo il significato della disposizione, dal momento che si tratta della definizione che figura nell'accordo OCSE sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno. L'argomentazione viene pertanto respinta.

### 3.2.9.5. Conclusioni

- (141) I tassi d'interesse preferenziale del regime ECS, fissato dalle circolari "Master Circulars" della RBI di cui al considerando 135, possono ridurre i costi degli interessi di un esportatore rispetto al costo dei crediti determinato dalle condizioni di mercato e conferire quindi in questo caso un vantaggio all'esportatore, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base. Il finanziamento delle esportazioni non è, per sé, più sicuro del finanziamento interno. In realtà, esso è solitamente considerato più rischioso e l'entità delle garanzie necessarie per un certo credito, indipendentemente dall'oggetto del finanziamento, rappresenta una scelta puramente commerciale della banca. Le differenze di tasso tra le banche dipendono dalla metodologia della banca centrale RBI che fissa i tassi massimi dei mutui per ogni singola banca commerciale. Inoltre, le banche commerciali non sono obbligate a trasferire ai loro clienti tassi d'interesse più vantaggiosi per i crediti all'esportazione in valuta estera.
- (142) Nonostante il fatto che i crediti agevolati previsti dal regime ECS siano concessi da banche commerciali, il vantaggio risultante è da ritenersi un contributo finanziario concesso da una pubblica amministrazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. Va osservato a questo proposito che né l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv) del regolamento di base, né l'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e le misure compensative (accordo "ASCM") prevedono che sia necessario un onere a carico dei conti pubblici, ad esempio il rimborso versato alle banche commerciali dal governo indiano, per qualificare un'operazione come sovvenzione, ma soltanto l'indicazione del governo che dia l'ordine di svolgere le funzioni illustrate ai punti i), ii) o iii) dell'articolo 2, paragrafo 1 lettera a), del regolamento di base. La banca centrale indiana (RBI) è un ente pubblico che rientra nella definizione di "pubblica amministrazione" di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento di base. Essa è di proprietà dello Stato al 100%, persegue finalità corrispondenti alle politiche pubbliche, ad esempio in materia di politica monetaria, e i suoi dirigenti sono nominati dal governo indiano. La RBI determina le scelte di enti privati, in quanto le banche commerciali sono vincolate da determinate condizioni da essa imposte, fra l'altro, per quanto riguarda i massimali dei tassi d'interesse sui crediti alle esportazioni fissati nella Master Circular della RBI e le disposizioni della RBI in merito all'obbligo delle banche commerciali di destinare una certa percentuale del loro credito bancario netto al finanziamento delle esportazioni. Tali direttive obbligano le banche commerciali a svolgere le funzioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i) del regolamento di base, nella fattispecie prestiti sotto forma di finanziamento agevolato delle esportazioni. Questi trasferimenti diretti di fondi sotto forma di prestiti a condizioni particolari sarebbero di norma di

competenza dell'amministrazione pubblica e la prassi non differisce in sostanza da quella normalmente seguita dalle amministrazioni pubbliche, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv) del regolamento di base.

- (143) La sovvenzione in oggetto è ritenuta specifica e compensabile poiché i tassi d'interesse preferenziali sono accessibili solo in relazione al finanziamento di operazioni di esportazione e sono, pertanto, condizionati dall'andamento delle esportazioni, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base.

### 3.2.9.6. Calcolo dell'importo delle sovvenzioni

- (144) L'importo della sovvenzione è stato calcolato in base alla differenza tra l'interesse maturato per i crediti all'esportazione utilizzati durante il periodo RIP e l'importo che sarebbe stato dovuto se fossero stati applicati gli stessi tassi d'interesse dei normali crediti commerciali. Detto importo della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito in base al fatturato totale delle esportazioni generato durante il periodo RIP, considerato denominatore adeguato conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base, in quanto la sovvenzione è condizionata dall'andamento delle esportazioni e non è stata concessa in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.
- (145) Vengono presentate diverse osservazioni relativamente a particolari relativi al calcolo dei vantaggi conferiti nell'ambito del regime ECS. I calcoli vengono adattati conseguentemente a seconda che le osservazioni siano giustificate o meno.
- (146) Tutte le società e i gruppi del campione hanno ottenuto sovvenzioni nell'ambito del presente regime nel corso del periodo RIP con tassi fino all'1,05%, mentre per una società il vantaggio è risultato trascurabile.

### 3.3. Importo delle sovvenzioni compensabili

- (147) Per i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta, l'importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili, conformemente alle disposizioni del regolamento di base, varia fra il 5,2% e il 9,7%.
- (148) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento di base, il margine di sovvenzione per le società non incluse nel campione, che hanno cooperato, calcolato in base alla media ponderata del margine di sovvenzione determinato per le società incluse nel campione è pari al 7,7 %. Poiché il livello complessivo di collaborazione per l'India è stato molto elevato (95 %), il margine di sovvenzione residuo per tutte le altre società è stato fissato al livello della società con il margine individuale più alto, vale a dire al 9,7 %.

Regime di sovvenzione →	DEPBS	DFRC/DFIA	EPCGS	ALS/AAS	EPZ/EOU	ITES	ECS	DDS	TUFS	Total
Società/Gruppo ↓										
Anunay Fab. Ltd	0,15%	2,03%					1,05%	4,58%		7,8%
The Bombay Dyeing and Manufacturing Co.	1,65%		1,45%	1,74%			0,11%	4,15%	0,31%	9,4%

Ltd N W Exports Limited Nowrosjee Wadia & Sons Limited										
Brijmohan Purusottamdas Incotex Impex Pvt. Ltd							0,94%	7,39%		8,3%
Divya Global Pvt. Ltd		0,94%					0,04%	7,26%		8,2%
Intex Exports Pattex Exports Sunny Made-Ups							0,08%	7,57%		7,6%
Jindal Worldwide Ltd Texcellence Overseas	1,44%		1,25%				0,76%	4,57%		8%
Madhu Industries Ltd.	3,96%						negl,	1,45%		5,4%
Mahalaxmi Fabric Mills Pvt. Ltd Mahalaxmi Exports							0,07%	7,41%	0,01%	7,5%
Prakash Cotton Mills Pvt., Ltd		1,41%	1,17%				0,34%	6,78%		9,7%
Prem Textiles							0,88%	7,48%		8,3%
Vigneshwara Exports Ltd.	0,5%	0,09%	trascu- rabile	0,17%			0,61%	3,84%		5,2%

#### 4. Misure compensative

(149) In conformità a quanto disposto all'articolo 19 del regolamento di base e ai motivi del presente riesame intermedio parziale indicati al punto 3 dell'avviso di apertura, si accerta che il livello di sovvenzione dei produttori che hanno collaborato all'inchiesta è cambiato e che pertanto l'aliquota del dazio compensativo, istituito dal regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio, va modificato di conseguenza.

(150) Il dazio definitivo attualmente in vigore è stato fissato in base ai margini di compensazione, dal momento che il livello di eliminazione del pregiudizio era più elevato. Dal momento che i margini di sovvenzione definiti nell'ambito del riesame

non superano il livello di eliminazione del pregiudizio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento di base, i dazi sono definiti in base ai margini di sovvenzione.

- (151) Il margine di sovvenzione per la società Pasupati Fabrics, esclusa dal presente riesame, è stato mantenuto al livello definito nell'inchiesta originale, dal momento che è risultato che la società beneficiava di un regime di sovvenzioni che non era stato oggetto della presente inchiesta.
- (152) Le società che risultavano collegate fra di loro sono state considerate un'unica entità giuridica (gruppo) ai fini della percezione dei dazi e pertanto sottoposte alle stesse disposizioni in materia di dazi compensativi. Per assicurare un'adeguata ponderazione si è tenuto conto dei quantitativi del prodotto in esame esportati durante il periodo RIP dai gruppi in questione.
- (153) La società Prem Textiles, compresa nel campione, ha fornito informazioni durante l'inchiesta del riesame dimostrando che aveva cambiato la denominazione in "Prem Textiles (International) Pvt. Ltd.". Dopo aver esaminato queste informazioni e poiché la modifica della denominazione non incide in alcun modo sui risultati della presente inchiesta, si è deciso di accettare la richiesta e riferirsi alla società con la denominazione "Prem Textiles (International) Pvt. Ltd." nell'ambito del presente regolamento.
- (154) Poiché il livello complessivo di collaborazione dell'India è stato molto elevato (95%), il margine di sovvenzione residuo per tutte le altre società è stato fissato al livello della società con il margine individuale più alto, vale a dire al 9,7 %.
- (155) Pertanto sono stati applicati i seguenti dazi:

Società/gruppo	Aliquote dei dazi (in %)
Anunay Fab. Limited, Ahmedabad	7,8
The Bombay Dyeing and Manufacturing Co. Ltd., Mumbai	9,4
N. W. Exports Limited, Mumbai	
Nowrosjee Wadia & Sons Limited, Mumbai	
Brijmohan Purusottamdas, Mumbai	8,3
Incotex Impex Pvt. Limited, Mumbai	
Divya Global Pvt. Ltd., Mumbai	8,2
Intex Exports, Mumbai	7,6
Pattex Exports, Mumbai	
Sunny Made-Ups, Mumbai	

Jindal Worldwide Ltd, Ahmedabad	8
Texcellence Overseas, Mumbai	
Madhu Industries Limited, Ahmedabad	5,4
Mahalaxmi Fabric Mills Pvt. Ltd., Ahmedabad	7,5
Mahalaxmi Exports, Ahmedabad	
Prakash Cotton Mills Pvt., Ltd, Mumbai	9,7
Prem Textiles, Indore	8,3
Vigneshwara Exports Limited, Mumbai	5,2
Società non comprese nel campione che hanno collaborato	7,7
Tutte le altre società	9,7

- (156) Le aliquote dei dazi compensativi per ciascuna società, specificati nel presente regolamento, sono state fissate sulla base delle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Le aliquote del dazio (contrariamente a quanto avviene per il dazio medio applicabile alle società dell'allegato I e i dazi applicabili a livello nazionale a "tutte le altre società") si applicano quindi esclusivamente alle importazioni dei prodotti originari dell'India fabbricati dalle società e pertanto dagli enti giuridici specifici menzionati. I prodotti importati fabbricati da altre società non citate in maniera specifica nella parte operativa del presente regolamento, con denominazione ed indirizzo, compresi gli enti collegati a quelli specificamente menzionati, non possono beneficiare di queste aliquote e vengono assoggettati all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società".
- (157) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali di compensazione (ad esempio, in seguito ad un cambiamento della denominazione della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione, con tutte le informazioni pertinenti, in particolare eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione e le vendite all'esportazione, connesse, ad esempio, al cambiamento di denominazione o ai cambiamenti a livello delle entità produttive o di vendita. Se del caso, dopo consultazione del comitato consultivo, la Commissione modificherà il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote di dazi individuali.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 1 del regolamento (CE) 74/2004 del Consiglio viene sostituito dal seguente testo:

*"Articolo 1*

1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di fibra di cotone, pura o mista con fibre sintetiche o artificiali o con lino (non come fibra principale), sbiancata, tinta o stampata, originaria dell'India, di cui ai codici CN ex 6302 21 00 (codici TARIC 6302 21 00 81 e 6302 21 00 89), ex 6302 22 90 (codice TARIC 6302 22 90 19), ex 6302 31 00 (codice TARIC 6302 31 00 90) ed ex 6302 32 90 (codice TARIC 6302 32 90 19).

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

Società	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Anunay Fab. Limited, Ahmedabad	7,8	A902
The Bombay Dyeing and Manufacturing Co. Ltd., Mumbai	9,4	A488
N.W. Exports Limited, Mumbai	9,4	A489
Nowrosjee Wadia & Sons Limited, Mumbai	9,4	A490
Brijmohan Purusottamdas, Mumbai	8,3	A491
Incotex Impex Pvt. Limited, Mumbai	8,3	A903
Divya Global Pvt. Ltd., Mumbai	8,2	A492
Intex Exports, Mumbai	7,6	A904
Pattex Exports, Mumbai	7,6	A905
Sunny Made-Ups, Mumbai	7,6	A906
Jindal Worldwide Ltd, Ahmedabad	8	A494
Texcellence Overseas, Mumbai	8	A493
Madhu Industries Limited, Ahmedabad	5,4	A907
Mahalaxmi Fabric Mills Pvt. Ltd., Ahmedabad	7,5	A495
Mahalaxmi Exports, Ahmedabad	7,5	A908
Pasupati Fabrics, New Delhi	8,5	A496
Prakash Cotton Mills Pvt., Ltd, Mumbai	9,7	8048
Prem Textiles (International) Pvt. Ltd, Indore	8,3	A909

Vigneshwara Exports Limited, Mumbai	5,2	A497
-------------------------------------	-----	------

3. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società elencate nell'allegato è del 7,7 % (codice addizionale TARIC A498).

4. L'aliquota dei dazi applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società non specificate nei paragrafi 2 e 3, è del 9,7% (codice addizionale TARIC A999).

5. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali."

#### *Articolo 2*

L'allegato del regolamento (CE) 74/2004 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

#### *Articolo 3*

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

**ALLEGATO**

**Codice addizionale Taric: A498**

Ajit Impex	Mumbai
Alok Industries Limited	Mumbai
Alps Industries Ltd	Ghaziabad
Ambaji Marketing Pvt. Ltd	Ahmedabad
Anglo French textiles	Pondicherry
Anjal Garments	Ghaziabad
Anjani Synthetics Limited	Ahmedabad
Aravali	Jaipur
Ashok Heryani Exports	New Delhi
At Home India Pvt. Ltd	New Delhi
Atul Impex Pvt. Ltd	Dombivli
Balloons	New Delhi
Beepee Enterprise	Mumbai
Bhairav India International	Ahmedabad
Bunts Exports Pv Ltd	Mumbai
Chemi Palace	Mumbai
Consultech Dynamics	Mumbai
Cotfab Exports	Mumbai
Country House	New Delhi
Creative Mobus Fabrics Limited	Mumbai
Deepak Traders	Mumbai
Dimple Impex (India) Pvt Ltd	New Delhi
Eleganza Furnishings Pvt. Ltd	Mumbai
Emperor Trading Company	Tirupur

Estocorp (India) Pvt. Ltd	New Delhi
Exemplar International	Hyderabad
Falcon Finstock Pvt. Ltd	Ahmedabad
G-2 International export Ltd	Ahmedabad
Gauranga Homefashions	Mumbai
GHCL Ltd	Gujarat
Good Shepherd Health Education & Dispensary	Tamilnadu
Harimann International Private Limited	Mumbai
Heirloom Collections (P) Ltd	New Delhi
Hemlines Textile Exports Pvt. Ltd	Mumbai
Himalaya Overseas	New Delhi
Home Fashions International	Kerala
Ibats	New Delhi
Indian Arts and Crafts Syndicate	New Delhi
Indian Craft Creations	New Delhi
Indo Euro Textiles Pvt. Ltd	New Delhi
Kabra Brothers	Mumbai
Kalam Designs	Ahmedabad
Kanodia Fabrics (International)	Mumbai
Karthi Krishna Exports	Tirupur
Kaushalya Export	Ahmedabad
Kirti Overseas	Ahmedabad
La Sorogeeeka Incorporated	New Delhi
Lalit & Company	Mumbai
Manubhai Vithaldas	Mumbai
Marwaha Exports	New Delhi

Milano International (India) Pvt. Ltd	Chennai
Mohan Overseas (P) Ltd	New Delhi
M/s. Opera Clothing	Mumbai
M/S Vijayeswari Textiles Limited	Coimbatore
Nandlal & Sons	Mumbai
Natural Collection	New Delhi
Oracle Exports Home Textiles Pvt. Ltd	Mumbai
Pacific Exports	Ahmedabad
Petite Point	New Delhi
Pradip Exports	Ahmedabad
Pradip Overseas Pvt. Ltd	Ahmedabad
Punch Exporters	Mumbai
Radiant Expo Global Pvt. Ltd	New Delhi
Radiant Exports	New Delhi
Raghuvir Exim Limited	Ahmedabad
Ramesh Textiles India Pvt. Ltd	Indore
Ramlaks Exports Pvt. Ltd	Mumbai
Redial Exim Pvt. Ltd	Mumbai
S. D. Entreprises	Mumbai
Samria Fabrics	Indore
Sanskrut Intertex Pvt. Ltd	Ahmedabad
Sarah Exports	Mumbai
Shades of India Crafts Pvt. Ltd	New Delhi
Shanker Kapda Niryat Pvt. Ltd	Baroda
Shetty Garments Pct Ltd	Mumbai
Shivani Exports	Mumbai

Shivani Impex	Mumbai
Shrijee Enterprises	Mumbai
S.P. Impex	Indore
Starline Exports	Mumbai
Stitchwell Garments	Ahmedabad
Sumangalam Exports Pvt. Ltd	Mumbai
Summer India Textile Mills (P) Ltd	Salem
Surendra Textile	Indore
Suresh & Co.	Mumbai
Synergy Lifestyles Pvt. Ltd	Mumbai
Syntex Corporation Pvt. Ltd	Mumbai
Texel Industries	Chennai
Texmart Import export	Ahmedabad
Textrade International Private Limited	Mumbai
The Hindoostan Spinning & Weaving Mills Ltd	Mumbai
Trend Setters	Mumbai
Trend Setters K.F.T.Z.	Mumbai
Utkarsh Exim Pvt Ltd	Ahmedabad
V & K Associates	Mumbai
Valiant Glass Works Private Ltd	Mumbai
Visma International	Tamilnadu
VPMSK A Traders	Karur
V.S.N.C. Narasimha Chettiar Sons	Karur
Welspun India Limited	Mumbai
Yellows Spun and Linens Private Limited	Mumbai